SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 luglio 1994, n. **448.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*bis (Regolamenti di attuazione). — 1.* Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge».

2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonché dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 515/1993 reca: «Disciplina delle campagne elettorali alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 12 della citata legge n. 515/1993 è il seguente: «1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.».

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della citata legge n. 515/1993 è il seguente:

«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 478):

Presentato dal sen. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri il 23 giugno 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 5 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 852):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 6 luglio 1994.

Esaminato dalla Iª commissione e approvato il 7 luglio 1994.

94G0494

DECRETO-LEGGE 15 luglio 1994, n. 449.

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decretó-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fongnature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, in funzione delle situazioini locali e degli obiettivi dei piani di risanamento nonché degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive fissate dal Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

2. Fino dall'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fonature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991.

Art. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti fissati dalle regioni con i piani di risanamento;».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale.

In deroga alla previsione di cui al terzo comma del presente articolo, per tutti gli scarichi, eccettuati quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, si applica comunque la sola ammenda fino a lire sessanta milioni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Agli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolatica e sanitaria, attivati dopo il 13 giugno 1976, e nei soli casi in cui l'autorizzazione sia richiesta
da disposizioni regionali, si applicano unicamente le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. Per tali scarichi non recapitanti in pubbliche fognature l'inosservanza della disciplina definita dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni.».

2. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le parole: «al primo,

secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al primo e secondo comma» e le parole: «del mandato di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza di custodia cautelare».

Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni.».

Art. 5.

1. Per gli scarichi delle pubbliche fognature e per quelli provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, qualora la domanda di autorizzazione venga presentata, nelle forme prescritte, entro novanta giorni dalla predetta data all'autorità competente al rilascio.

2. Alla domanda di autorizzazione va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione, della somma di lire unmilione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale, ovvero di lire tremilioni relativamente a scarichi provenienti da insediamenti di tipo diverso dai precedenti.

3. Le somme di cui al comma 2 sono destinate ad interventi di recupero e di educazione ambientale, nell'ambito dei programmi di attività del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il versamento di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma primo, e l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della citata legge n. 319 del 1976.

Art. 6.

1. In attesa del riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il Ministero dell'ambiente, sono soppressi il comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Le rispettive competenze vengono trasferite alla commissione tecnico-scientifica di cui al comma 2.

2. Il numero complessivo dei componenti della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 17, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotto a ventinove unità. Il Ministro dell'ambiente procede alla ricostituzione della commissione e alla nomina del suo presidente.

3. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è ridotto a ventuno unità, ivi compreso il Ministro dell'ambiente che lo presiede. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente adotta, con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio, con il quale si procederà a definire altresì la sua composizione rappresentativa, anche sulla base delle categorie già indicate nell'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Il numero complessivo dei componenti della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale costituita dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotto a quindici unità, compreso il presidente, che sarà scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i docenti universitari e i dirigenti dello Stato. Il Ministro dell'ambiente provvede alla ricostituzione della commissione ed alla nomina del presidente.

5. Il numero complessivo degli esperti previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è ridotto a sette unità, che sono nominate dal Ministro dell'ambiente, tra soggetti particolarmente qualificati.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0487

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1994, n. 450.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 possono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sospesa fino alla data di entrata in vigore della legge finanziara per il 1995.

Art. 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato I al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato I al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: «40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a L. 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0488

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le conseguenze determinate dall'evento franoso verificatosi nella località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto Val di Sambro. (Decreto n. 9/025/501 EMER).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che a seguito delle abbondanti piogge abbattutesi nella regione Emilia-Romagna il giorno 25 giugno 1994, si è mobilizzato un movimento franoso di vastissime dimensioni nella località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto Val di Sambro;

Atteso che la massa in movimento valutata nel suo insieme a 13 milioni di m^3, ha già ostruito, con la parte di fronte ammontante a circa 3 milioni m^3, il letto del torrente Sambro determinando uno sbarramento naturale con conseguente formazione a monte di un vasto invaso;

Atteso che, come risulta dalla relazione redatta in data 25 giugno 1994 dal prof. Paolo Canuti e dai componenti di un gruppo di crisi appositamente costituitosi presso il citato comune di San Benedetto Val di Sambro, il terreno in frana è costituito da materiale detritico e terra a matrice prevalentemente limoso-argillosa con inclusi bolchi arenacei e calcarei;

Considerato che data la sua natura, tale sbarramento detritico risulta facilmente permeabile e poco consistente alla ritenuta delle acque con pericolo di repentino collassamento e conseguente gravissimo pericolo per le zone e i centri abitati a valle del medesimo invaso;

Vista la delibera n. PTC/94/4102 in data 28 giugno 1994 con la quale la giunta della regione Emilia-Romagna, tenuto conto della suesposta grave situazione di pericolo e della necessità di attuare interventi immediati, chiede la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'erogazione della somma di lire 5 miliardi per l'esecuzione dei primi interventi di somma urgenza;

Vista la relazione n. 1134/20.2/GAB in data 29 giugno 1994 con la quale il prefetto di Bologna, ravvisando che la fattispecie presenta caratteristiche tali da dover far ricorso a mezzi e poteri straordinari per fronteggiarne le conseguenze, condivide la richiesta formulata dalla giunta regionale volta ad ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/92;

Rienuto che, effettivamente, il fenomeno franoso avanti descritto determina una situazione estremamente critica con coinvolgimento di strutture ed infrastrutture pubbliche, abitazioni private sia tale da legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del sopracitato art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Decreta:

Si dichiara lo stato di emergenza nella località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto Val di Sambro determinato dall'evento franoso sopra descritto.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto immediato ed avrà la durata di sei mesi.

Roma, 7 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 giugno 1994.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da pare della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto civico» del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), dell'importo complessivo di lire 2.108 milioni;

Vista la deliberazione n. 418172700 del 25 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.897,2 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20 comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e

di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia di variante e suppletiva del settembre 1991 per un importo complessivo di lire 1.901.626.963;

Visto che con deliberazione della giunta municipale n. 352 in data 8 giugno 1993 si è proceduto alla risoluzione del contratto di appalto n. 2475 del 7 ottobre 1991 stipulato con l'impresa C.E.M. - Cooperativa edile di Montigoro e che le opere già realizzate con il suddetto contratto e collaudate ammontano a L. 825.901.662;

Visto il progetto stralcio aprile 1994, redatto dall'ingegner Luciano Treccani per conto del comune di Palazzolo sull'Oglio per i lavori relativi alle rimanenti opere riguardanti la realizzazione di un serbatoio pensile per un importo di L. 1.281.644.481, già previste dal progetto originario, che non si sono potute eseguire a causa della citata rescissione contrattuale;

Visto il quadro economico generale comprendente le opere già realizzate (per L. 825.901.662) e quelle riguardanti il progetto stralcio in questione (per L. 1.281.644.481) che ammonta complessivamente a L. 2.107.546.143;

Vista la delibera n. 644 del 23 novembre 1993, con la quale il comune di Palazzolo sull'Oglio ha approvato il citato progetto stralcio dell'importo di L. 2.107.546.143 e si propone la realizzazione delle opere in esso previste anche mediante l'utilizzazione delle economie ammontanti a L. 205.919.180;

Vista la nota n. 10767 del 17 dicembre 1993, con la quale il C.T.A.R. ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul progetto stralcio;

Vista la delibera 25 gennaio 1994, n. 47540, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/91, per la realizzazione dei lavori suppletivi e di variante previsti nel suddetto progetto stralcio;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei «lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto civico» del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.897,2 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui al progetto stralcio richiamato nelle premesse.

Roma, 16 giugno 1994

Il Ministro: RADICE

94A4576

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria europea 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1943, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto l'accordo della lotteria europea sottoscritto in sede A.E.L.L.E. - Associazione europea lotterie e lotto di Stato approvato dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 26 maggio 1994;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 1994, individuata nella lotteria europea 1994 ed abbinata alla regata velica «Coppa d'Autunno Barcolana», nonché le altre disposizioni per l'attuazione della lotteria medesima;

Ritenuto che in base al citato accordo, l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di ECU 4.000.000, con la sottoscrizione di n. 32 quote di ECU 25.000 ciascuna per complessive ECU 800.000, pari a circa Lit. 1.500.000.000 a favore dell'A.E.L.L.E.;

Vista la delibera in data 9 settembre con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria europea 1994, abbinata alla Coppa d'Autunno Barcolana, con inizio dal 20 giugno 1994, si concluderà l'8 ottobre 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z AA AB AC AD AE AF AG AI AL AM AN AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di ECU 4.000.000 si svolgeranno il giorno 8 ottobre 1994 alle ore 20,30 a Malta, con le seguenti modalità:

a) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

b) designazione del Paese partecipante alla lotteria uropea che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione di una sfera da un'urna contenente 160 sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un Paese partecipante e a ciascun Paese saranno attribuite tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

c) se necessario, in base alla disciplina nazionale del Paese designato secondo le modalità del precedente punto *b)*, si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque sfere al fine di ottenere l'individuazione del o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Il giorno 9 ottobre 1994, alle ore 17, presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, Roma, si procederà, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ad ulteriori estrazioni per l'attribuzione di tre premi nazionali rispettivamente di L. 2.000.000.000, di L. 800.000.000 e di L. 500.000.000, nonché di altri premi nazionali nel numero e nell'entità che saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia, il relativo biglietto non parteciperà all'attribuzione dei suindicati premi nazionali.

Saranno assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data dell'8 ottobre 1994 e le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali alla data del 9 ottobre 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento di detti biglietti con le imbarcazioni classificatesi nella regata velica «Coppa d'Autunno Barcolana» ai primi tre posti.

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica ufficiale della giuria ai fini dell'attribuzione dei tre premi di prima categoria.

La classifica delle imbarcazioni sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara, sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio ad effettuare un sorteggio fra le imbarcazioni classificatesi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per il secondo posto della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni in questione, per cui il secondo ed il terzo premio risulteranno di pari entità.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di imbarcazioni atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi nazionali, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti tolti quelli corrispondenti alle imbarcazioni eventualmente classificatesi.

Qualora la gara cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria europea 1994 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 4 ottobre 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20,30 del giorno 8 ottobre 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 6 ottobre 1994.

Art. 8.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario in caso di impedimento sarà sostituito dalla sig.na Marina Oppedisano, collaboratore capo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione del premio europeo e dell'estrazione dei premi nazionali saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse, è autorizzato l'impegno dell'importo di ECU 800.000, pari a circa Lit. 1.500.000.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 54

94A4541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Monviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Manta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 marzo 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Coop. Monviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manta (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Coop. Monviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manta (Cuneo), costituita per rogito notaio dottor Massimo Martinelli, in data 22 giugno 1984, repertorio n. 3706, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Beltritti Stefano, residente a Dronero, in piazza Papa Giovanni XXIII n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4621

DECRETO 4 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pulizie Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 20 dicembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Pulizie Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Pulizie Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Sanfelice, in data 15 maggio 1990, repertorio n. 78386, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Semboloni Giovanni, residente a Bagno a Ripoli (Firenze), località Antelia, via Ubaldino Peruzzi n. 142, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4622

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino è stato posto in gestione straordinaria e nominato commissario governativo il rag. Mario Ceccarelli;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale la gestione straordinaria del Consorzio è stata prorogata fino al 31 dicembre 1994 ed il rag. Mario Ceccarelli è stato confermato nell'incarico di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel citato decreto ministeriale 18 marzo 1993;

Visti i risultati negativi evidenziati nell'ultimo esercizio finanziario del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenti patrimoniali di detto Consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti, e che il medesimo Consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, versa in una condizione economico-finanziaria inadeguata per lo svolgimento dell'attività istituzionale nonché per far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino si trova nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, è opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, Fuorni, località Lamia, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nomiato commissario liquidatore del Consorzio stesso il dottor Mario Capua, nato a Napoli il 28 ottobre 1937.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 8 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A4577

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visti i verbali degli uffici elettorali circoscrizionali che hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti nei comizi elettorali del 12 giugno 1994;

Provveduto, a seguito delle intervenute opzioni e rinunzie, alla proclamazione dei candidati eletti in surrogazione;

Rende noto

ai sensi degli articoli 24 e 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'elenco dei candidati eletti a rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo:

I CIRCOSCRIZIONE - *Italia nord-occidentale*:

Per la lista Forza Italia:
Boniperti Gian Piero;
Podestà Guido;
Fontana Alessandro;
Parodi Eolo Giovanni;
Florio Luigi;
Comelli Ombretta detta Colli Ombretta;
Arroni Aldo;
Malerba Franco;
Garosci Riccardo.

Per la lista Partito democratico della sinistra:
Occhetto Achille;
Ghilardotti Fiorinda detta Fiorella;
Speciale Roberto Luigi.

Per la lista Alleanza nazionale:
Muscardini Cristiana;
Amadeo Amedeo.

Per la lista Partito popolare italiano:
Colombo Svevo Maria Paola;
Secchi Carlo.

Per la lista Lega nord:
Formentini Marco;
Farassino Giuseppe detto Gipo;
Fassa Raimondo;
Moretti Luigi.

Per la lista Rifondazione comunista:
Bertinotti Fausto;
Vinci Luigi.

Per la lista Patto Segni:
Poggiolini Danilo.

Per la lista Federazione dei verdi:
Aglietta Maria Adelaide in Rocca.

Per la lista Pannella - Riformatori:
Dell'Alba Gianfranco.

II CIRCOSCRIZIONE - *Italia nord-orientale*:

Per la lista Forza Italia:
Caligaris Luigi;
Ligabue Giancarlo;
Santini Giacomo;
Danesin Alessandro;
Baldini Valerio.

Per la lista Partito democratico della sinistra:
Imbeni Renzo;
Ruffolo Giorgio;
Fantuzzi Giulio;
Vecchi Luciano.

Per la lista Alleanza nazionale:
Fini Gianfranco;
Parigi Gastone.

Per la lista Partito popolare italiano collegato con Sudtiroler Volkspartei:
Ebner Michael (Michl);
Castagnetti Pierluigi.

Per la lista Lega nord:
Bossi Umberto;
Marin Marilena.

Per la lista Rifondazione comunista:
Manisco Lucio.

Per la lista Patto Segni:
Filippi Livio.

Per la lista Federazione dei verdi:
Langer Alexander.

III CIRCOSCRIZIONE - *Italia centrale*:

Per la lista Forza Italia:
Todini Luisa;
Mezzaroma Roberto;
Tajani Antonio;
Leopardi Giacomo;
Baldi Monica S.

Per la lista Partito democratico della sinistra:
Occhetto Achille;
Montesano Enrico;
Carniti Pietro;
Baldarelli Francesco;
Manzella Andrea.

Per la lista Alleanza nazionale:
Rauti Giuseppe;
Angelilli Roberta;
Cellai Marco.

Per la lista Partito popolare italiano:
Casini Carlo;
Graziani Antonio.

Per la lista Rifondazione comunista:
Castellina Luciana.

Per la lista Federazione dei verdi:
Ripa di Meana Carlo.

Per la lista Pannella - Riformatori:
Pannella Giacinto detto Marco.

Per la lista Partito socialista italiano - Alleanza democratica:
Nencini Riccardo.

Per la lista Partito repubblicano italiano:
La Malfa Giorgio.

IV CIRCOSCRIZIONE - *Italia meridionale*:

Per la lista Forza Italia:
Casini Pierferdinando;
Marra Alfonso Luigi;
Caccavale Ernesto;
Azzolini Claudio;
Viceconte Guido.

Per la lista Partito democratico della sinistra:
Occhetto Achille;
Augias Corrado;
De Giovanni Biagio.

Per la lista Alleanza nazionale:
Tatarella Salvatore;
Trizza Antonio;
Bellerè Spalato.

Per la lista Partito popolare italiano:
Bianco Gerardo;
D'Andrea Giampaolo.

Per la lista Rifondazione comunista:
Pettinari Luciano.

Per la lista Partito socialista italiano - Alleanza democratica:
Marinucci Elena.

Per la lista Partito socialista democratico italiano:
Ferri Enrico.

V CIRCOSCRIZIONE - *Italia insulare*:

Per la lista Forza Italia:
Di Prima Pietro Antonio;
Scapagnini Umberto;
De Luca Stefano, Vitt. G.

Per la lista Partito democratico della sinistra:
Colajanni Luigi Alberto.

Per la lista Alleanza nazionale:
Musumeci Sebastiano.

Per la lista Partito popolare italiano:
Burtone Giovanni Mario.

Per la lista Patto Segni:
Segni Mariotto.

Per la lista Movimento per la democrazia - La Rete:
Orlando Leoluca.

L'on. Achille Occhetto ha termine fino al 20 luglio 1994 per esprimere la propria opzione. In mancanza si procederà al sorteggio (art. 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

Roma, 15 luglio 1994

94A4660

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994.

94A4602

Mancata conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie».

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994.

94A4636

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18957.XV.J(356) del 30 marzo 1994 il seguente manufatto nonché i suoi subcomponenti che la società Simmel Difesa S.p.a., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), intende fabbricare parte nel proprio stabilimento di Castagnole di Paese e parte importare dalla Spagna, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito riportato:

«Colpo completo cal. 3"/50 TP-IM221», categoria prima, gruppo *C*, n. ONU 0339 1.4C. — (corrispondente al disegno n. DS 145.515) et non DS 145.551 — prodotto dalla società Simmel Difesa S.p.a.;

«Cannello di accensione elettrico denominato Electric Primer MK42 Mod. 2», categoria quarta, n. ONU 0376.1.4S — (corrispondente al disegno n. DS 145.504) — prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto - Madrid (Spagna);

«Innesco elettrico MK2 Mod. O», categoria terza — (corrispondente al disegno n. 685446) — prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto - Madrid (Spagna).

94A4584

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Acqua Bolla» nel comune di Montespertoli, provincia di Firenze, è trasferita ed intestata alla Pergine S.p.a., con sede in Milano, via Capecelatro n. 69.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 la società Industria chimico-mineraria Valmalenco S.r.l., con sede in via Nazionale n. 3 - 23012 Castione Andvenno, provincia di Sondrio, titolare della concessione mineraria di talco denominata «Sasso» in comune Chiesa di Valmalenco, provincia di Sondrio, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 la S.p.a. Toscana cementi, con sede in via S. Chiara, 15 - 55100 Lucca, titolare della concessione per marna da cemento denominata «Sezzano», sita in comune di Rignano sull'Arno (Firenze) è dichiarata decaduta dalla concessione stessa.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 è accettata la rinuncia della ditta Pietro Possio S.a.s., con sede in via Molini n. 7 - 10074 Lanzo Torinese, provincia di Torino, alla concessione mineraria per talco denominata «Chicù» sita in territorio del comune di Viù, provincia di Torino.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 è accettata la rinuncia del dott. Giovanni Guicciardini, legale rappresentante degli eredi della contessa Francesca Guicciardini Corsi, residente in Firenze, via Ghibellina n. 73, provincia di Firenze, alla concessione mineraria per marna da cemento «Montecchio I o Corsalone», in comune di Chiusi della Verna, provincia di Arezzo.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 è accettata la rinuncia della società Industria mineraria italiana Fabi S.r.l., con sede in viale dei Mille, 68 - 20129 Milano, alla concessione mineraria per amianto denominata «Lanterna Nord», sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della società Industria mineraria italiana Fabi S.r.l., con sede in viale dei Mille, 68 - 20129 Milano, alla concessione mineraria per amianto denominata «Dosso Franscia», sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1994 la Compagnia italiana per il Titanio - CET S.r.l., con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 8, è autorizzata a mantenere sospesi i lavori di coltivazione nella miniera di rutilo e granati «Pianpaludo» in territorio dei comuni di Urbe e Sassello, provincia di Savona, per anni uno a decorrere dal 4 dicembre 1993.

94A4586

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 5 agosto 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aros, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aros, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994,

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elicotteri meridionali - E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 1° agosto 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elicotteri meridionali - E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 22 marzo 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società pneumatici Pirelli, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese - Vettura (Torino), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di Luigi Carbone, con sede in Cercola (Napoli) e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di Luigi Carbone, con sede in Cercola (Napoli) e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Edilcemento, con sede in Perugia e unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.S. Gilardini silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.S. Gilardini silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 7 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. B.P.D. Difesa e Spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unità di Colleferro (Roma) e Ceccano (Frosinone), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), Genova, Genova Sestri, per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1993 con decorrenza 18 novembre 1993.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/91;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, dal 1° agosto 1993 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e laboratorio di S. Donato (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 17 novembre 1993.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP Enichem polimeri, dal 1° agosto 1993 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 29 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP Enichem polimeri, dal 1° agosto 1993 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio, Cesano Maderno (Milano), Ferrara, Mantova, Milano, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 16 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Savio S.p.a., dal 19 aprile 1993 *Par.Mec Savio - Partecipazioni meccanotessili*, con sede in Pordenone e unità di Pordenone, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994;

20) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Angelantoni Climatic Systems, con sede in Massa Martana (Perugia) e unità di Massa Martana (Perugia), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ACS Italtest, con sede in Massa Martana (Perugia) e unità di Massa Martana (Perugia) per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Database progetti, con sede in Milano e unità di Milano e Bologna, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993;

23) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Database progetti, con sede in Milano e unità di Milano e Bologna, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993;

24) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sarda laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sarda di Betonite, con sede in Villa Speciosa (Cagliari) e unità di Piscinas (Cagliari), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italo Cremona, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cerestar Italia, con sede in Milano e unità di Ferrara, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem syntesis, con sede in Palermo e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem syntesis, con sede in Palermo e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 6 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem syntesis, con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Califano e Panico, con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Califano e Panico, con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unità di Messina, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manuli Rubber industries, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 12 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 12 agosto 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abbigliamento Valfabbrica, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Teknoup officine meccaniche, con sede in Paese (Treviso) e unità di Paese (Treviso), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Granito Forte, con sede in Fresagrandinaria (Chieti) e unità di Fresagrandinaria (Chieti), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 10 maggio 1993;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 10 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Granito Forte, con sede in Fresagrandinaria (Chieti) e unità di Fresagrandinaria (Chieti), per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Abete Arcangelo & C., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Abete Arcangelo & C., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calcestruzzi Mazara, con sede in Mazara del Vallo (Trapani) e unità di Mazara del Vallo (Trapani), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italservices, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italservices, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Calzaturificio Garden Shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 20 maggio 1993 al 28 settembre 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Calzaturificio Garden Shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.Ro. tessuti, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e unità di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 25 febbraio 1993 al 10 luglio 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 25 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.Ro. tessuti, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e unità di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 21 agosto 1993 al 10 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mada confezioni, con sede in Napoli e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

25) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.C.T. - Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Trento, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. B. e C. refrattari, con sede in Aversa (Caserta) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. B. e C. refrattari, con sede in Aversa (Caserta) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Trasformazione fibre, con sede in Milano e unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

29) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ar.Fer., con sede in Alessandria e unità di Alessandria, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

94A4588

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine al formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 18 maggio 1994;

Vista la domanda presentata dall'Associazione di produttori «Coopagrival» e da altri caseifici valdostani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» per un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la detta denominazione geograficamente si richiama;

Considerato che la denominazione di cui trattasi è stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto sopra indicato e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle;

Ha espresso

il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo», o «Vallée d'Aoste Fromadzo», del quale le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata, dal successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta semicotta, prodotto con latte di vacca proveniente da almeno due mungiture, totalmente o parzialmente scremato, eventualmente addizionato con piccole parti di latte caprino, ad acidità naturale di fermentazione o indotta con aggiunta di fermenti autoctoni.

L'alimentazione del bestiame è costituita da foraggi locali freschi o affienati.

Si produce durante tutto l'anno.

Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata dall'art. 4.

Il formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» presenta due tipologie, in relazione al latte utilizzato, totalmente o parzialmente scremato, le quali nella loro designazione e presentazione possono rispettivamente usare la specificazione «magro» o «semigrasso».

Il latte di almeno due mungiture, viene lasciato riposare in relazione alla temperatura dell'ambiente, da 12 a 24 ore, nella lavorazione del formaggio «semigrasso», e da 24 a 36 ore, in quella del formaggio «magro».

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura di 34-36 °C, utilizzando caglio naturale di vitello. Segue la rottura della cagliata e successivamente la temperatura viene innalzata a 45 °C.

La massa caseosa viene posta in fuscelle, localmente chiamate «feitchuye», può essere sottoposta ad una leggera pressatura e viene rivoltata 3-4 volte nelle 24 ore.

La salatura avviene a secco o in salamoia. La salatura a secco avviene inizialmente a giorni alterni e si dirada progressivamente nel tempo, per un periodo di 20-30 giorni. La pulitura della forma si effettua per mezzo di un panno imbibito in una soluzione di acqua e sale.

La maturazione avviene in locali idonei, ad una temperatura di 8-14 °C ed una umidità relativa non inferiore al 60%.

Il periodo di stagionatura varia da un minimo di 40 giorni fino ad un massimo di 8-10 mesi.

Il formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» può essere aromatizzato mediante l'aggiunta nella lavorazione di semi o parti di piante aromatiche.

Art. 3.

È usato come formaggio da tavola e talvolta, con stagionatura protratta, da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica, con facce piane o quali piane, e con uno scalzo diritto o leggermente arrotondato;

dimensioni: il diametro delle facce è di 15-30 cm, l'altezza dello scalzo è di 5-20 cm;

peso: compreso tra kg 1 e kg 7. Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione;

crosta: sufficientemente consistente, di colore paglierino, tendente, col protrarsi della stagionatura, al grigio e/o rossiccio;

pasta:

struttura: compatta, con occhiatura sparsa di piccole e medie dimensioni;

colore: bianco nel formaggio fresco, paglierino più o meno intenso in quello più stagionato;

sapore: caratteristico, fragrante, semidolce se fresco (40 giorni); più pronunciato, leggermente salato, talvolta con una punta di piccante, se stagionato. Presenta un profumo gradevole di latte, con un aroma particolare di erbe di montagna, se prodotto nel periodo estivo;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 20%, nella tipologia derivante da latte totalmente scremato; compreso tra il 20 ed il 35%, nella tipologia derivante da latte parzialmente scremato.

Art. 4.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio comprende l'intero territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

94A4583

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) grandi sistemi;

2) esegesi delle fonti del diritto romano.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) ottica fisiopatologica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) geografia fisica;

2) oceanografia;

3) zoologia II;

4) laboratorio di ecologia;

5) laboratorio di metodologie botaniche;

6) microbiologia generale;

7) elettrofisiologia;

8) igiene ambientale;

9) analisi merceologica;

10) tecnologie chimico-agrarie;

11) chimica fisica II;

12) chimica e tecnologia dei polimeri;

13) chimica e tecnologia della catalisi;

14) istituzioni di analisi superiore;

15) complementi di chimica generale e inorganica;

16) radiochimica;

17) chimica dei composti di coordinazione ed elemento-organici;

18) esercitazioni di preparazioni chimiche;

19) esperimentazioni di fisica I;

20) fisica dei metalli;

21) struttura della materia;

22) struttura della materia;

23) esperimentazioni di fisica;

24) complementi di fisica nucleare;

25) fisica generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) filosofia della religione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) farmacologia e farmacognosia (C.T.F.);

2) analisi dei medicinali III (farmacia);

3) chimica organica 1ª (C.T.F.).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

94A4592

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un insegnamento universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dal decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso l'Università degli studi di Parma è vacante l'insegnamento di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà di economia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà di economia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4591

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Viti Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189